



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 39 DEL 17/12/2024**

**COMUNE DI MONGHIDORO**

**ORIGINALE**

**Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, con partecipazione dei componenti in videoconferenza;

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

**All'appello** risultano presenti:

			Presente	Assente
<b>IL SINDACO:</b>			C	
	1	PANZACCHI BARBARA		
<b>I CONSIGLIERI:</b>			C	
	2	GITTI GIULIA		
	3	BOSCHI MICHELE	C	
	4	NALDI CLAUDIO	C	
	5	RAMBALDI MONIA	C	
	6	BOCCUCCI EDOARDO	C	
	7	NANNI MARIO	C	
	8	BONAFE' FILIPPO	C	
	9	LISA NICOLA	C	
	10	CORNELIO ANTONIO	C	
	11	PAOLINI BRUNO		X
	12	CARRUGI FERNANDO	C	
	13	GAMBERINI ILVES	C	

Assenti giustificati i signori: *PAOLINI BRUNO*

Assenti non giustificati i signori: *Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: LOLLI CRISTINA, MAESTRAMI GIOVANNI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LETIZIA RISTAURI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. BARBARA PANZACCHI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: NALDI CLAUDIO, BONAFE' FILIPPO, GAMBERINI ILVES

**OGGETTO:**  
**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025**

**Il Sindaco** conferma le aliquote dello scorso anno, l'unica modifica è l'esenzione delle unità collabenti.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 ha disposto che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.

**Visto** l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, il quale ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato in data odierna con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 17/12/2024.

**Visto** l'articolo 1, comma 748 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

l'articolo 1, comma 749 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Considerato** che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**Visto** l'articolo 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurre fino all'azzeramento.

**Visto** l'articolo 1, comma 751 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

**Visto** l'articolo 1, comma 81 della legge 197/2022 il quale ha aggiunto la lettera g) bis all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 prevedendo che sono esenti “*gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione*»”.

**Visto** l'articolo 1, comma 752 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Visto** l'articolo 1, comma 753 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

l'articolo 1, comma 754 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

l'articolo 1, comma 755 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Considerato** che il comune negli anni dal 2015 al 2019 si è avvalso della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Visto** l'articolo 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021 il Comune ha la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente

con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020.

l'articolo 1, comma 837 lett. a) della legge n. 197/2022, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 756 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo*";

l'articolo 1, comma 837 lett. b) della legge n. 197/2022, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" con il quale è stato integrato l'articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "*In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*".

**Considerato** che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo della delibera al MEF è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto e che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

**Considerato** che le fattispecie per le quali è ammessa la diversificazione delle aliquote IMU erano le seguenti:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 17/12/2024

che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui sopra esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, del summenzionato Decreto.

**Considerato** che l'art. 6 ter del DL 132/2023, così come convertito dalla L. 170/2023, rubricato *“Proroga del termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell’IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali”* ha disposto che *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025”*.

**Visto** il Decreto del 6 settembre 2024 avente ad oggetto l’approvazione del nuovo Allegato A, in sostituzione di quello allegato al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 con cui erano state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all’articolo 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Considerato** che il nuovo Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023;

che, ai sensi dell’articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’articolo 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025;

che le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel prospetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l’anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

**Richiamata** la propria deliberazione n. 48 del 27/12/2023, con cui erano state determinate per l’anno 2024 le aliquote d’imposta IMU.

**Considerato** che per garantire gli equilibri di bilancio il comune deve approvare le aliquote IMU per l’anno di imposta 2025.

**Visto** l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 17/12/2024

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

**Con la seguente votazione**, espressa in modo palese:

presenti n. 12

favorevoli n. 9

contrari n. 3 (Cornelio, Carrugi, Gamberini)

astenuti n. 0

### DELIBERA

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2025 le aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale così come da prospetto allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di procedere** all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
- 3) **Di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2025 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

**Successivamente** la presente deliberazione, con la seguente votazione, espressa in modo palese: presenti 12, favorevoli 9, contrari 3 (Cornelio, Carrugi, Gamberini), astenuti 0, è dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI MONGHIDORO**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  
N. 39 del 17/12/2024**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025**

Letto, approvato e sottoscritto:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
Avv. PANZACCHI BARBARA**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA RISTAURI LETIZIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



**COMUNE DI MONGHIDORO**

**Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 44 del 27/11/2024**

**Deliberazione numero 39 del 17/12/2024**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025**

**Area Funzionale facente capo al Servizio interessato**

*Parere preventivo sulla **regolarità tecnica** espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:*

favorevole

non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Data, 05/12/2024

**Il Responsabile di Area:  
CERVELLATI FRANCESCA**



*Parere preventivo sulla **regolarità contabile** espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:*

favorevole

non favorevole

Osservazioni: \_\_\_\_\_

Data, 05/12/2024

**RESPONSABILE AREA FINANZIARIA-SEGRETARIA GENERALE  
CERVELLATI FRANCESCA**



**COMUNE DI MONGHIDORO**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  
N. 39 del 17/12/2024**

**OGGETTO:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025**

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 17/12/2024

Monghidoro, Lì 10/01/2025

**FIRMATO**

IL Segretario Comunale  
Dott.ssa RISTAURI LETIZIA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,14%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,14%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**COMUNE DI MONGHIDORO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

\*\*\*\*

**ORGANO DI REVISIONE**  
**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 34 DEL 05.12.2024**

\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025**

IL GIORNO 05.12.2024 ALLE ORE 08,30, IN BOLOGNA VIA SAN VITALE N. 40/3, IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI DOTT. MASSIMO MOSCATELLI, ESAMINA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 27.12.2024 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025".

**RICHIAMATA/O**

- I. L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DOVUTA PER IL POSSESSO DI FABBRICATI, ESCLUSE LE ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI DIVERSE DA A/1, A/8 E A/9, DI AREE FABBRICABILI E DI TERRENI AGRICOLI ED È DOVUTA DAL PROPRIETARIO O DAL TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE (USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, ENFITEUSI, SUPERFICIE), DAL CONCESSIONARIO NEL CASO DI CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI E DAL LOCATARIO IN CASO DI LEASING.
- II. L'IMU È STATA INTRODOTTA, A PARTIRE DALL'ANNO 2012, SULLA BASE DELL'ART. 13 DEL D. L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI).
- III. A DECORRERE DAL 2014 E FINO AL 2019, POI, L'IMU È STATA INDIVIDUATA DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014) QUALE IMPOSTA FACENTE PARTE, INSIEME AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).
- IV. LA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020) HA SUCCESSIVAMENTE ABOLITO, A DECORRERE DALL'ANNO 2020, LA IUC E – TRA I TRIBUTI CHE NE FACEVANO PARTE – LA TASI. SONO, INVECE, RIMASTI IN VIGORE GLI ALTRI DUE TRIBUTI CHE COMPONEVANO LA IUC, VALE A DIRE LA TARI E L'IMU, QUEST'ULTIMA COME RI-DISCIPLINATA DALLA STESSA LEGGE N. 160 DEL 2019.
- V. I COMMI 756 E 757 DELLA LEGGE 27.12.2019, N.160 CHE DISPONGONO RISPETTIVAMENTE: "A DECORRERE DALL'ANNO 2021, I COMUNI, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446, POSSONO DIVERSIFICARE LE ALIQUOTE DI CUI AI COMMI DA 748 A 755 ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALLE FATTISPECIE INDIVIDUATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE" E " IN OGNI CASO, ANCHE SE NON SI INTENDA DIVERSIFICARE LE ALIQUOTE RISPETTO A QUELLE INDICATE DAI COMMI DA 748 A 755, LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEVE ESSERE REDATTA ACCEDENDO ALL'APPLICAZIONE DISPONIBILE NEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE CHE CONSENTE, PREVIA SELEZIONE DELLE FATTISPECIE DI INTERESSE DEL COMUNE TRA QUELLE INDIVIDUATE CON IL DECRETO DI CUI AL COMMA 756, DI ELABORARE IL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA STESSA. LA DELIBERA APPROVATA SENZA IL PROSPETTO NON È IDONEA A PRODURRE GLI EFFETTI DI CUI AI COMMI DA 762 A 772. CON LO STESSO DECRETO DI CUI AL COMMA 756 SONO STABILITE LE MODALITÀ DI ELABORAZIONE E DI SUCCESSIVA TRASMISSIONE AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE";
- VI. LA RISOLUZIONE N.7/DF DEL 21.09.;

- VII. IL REGOLAMENTO E LE DELIBERE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMU DEVONO ESSERE APPROVATI DAL COMUNE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALLE NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, COME PREVISTO PER LA GENERALITÀ DEI TRIBUTI LOCALI DALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296;
- VIII. L'ART. 1, COMMI 756 E 757, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019 PREVEDE L'OBBLIGO DI REDIGERE LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMU PREVIA ELABORAZIONE DI UN PROSPETTO INFORMATIZZATO CHE FORMERÀ PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO, MA TALE OBBLIGO ENTRERÀ IN VIGORE SOLO A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELL'APPOSITO DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CHE INDIVIDUERÀ LE FATTISPECIE PER LE QUALI I COMUNI POTRANNO DIVERSIFICARE LE ALIQUOTE DELL'IMU E, QUINDI, CONSENTIRÀ DI ELABORARE IL PROSPETTO IN QUESTIONE (PER MAGGIORI CHIARIMENTI SI VEDA SUL PUNTO LA RISOLUZIONE N. 1/DF DEL 18 FEBBRAIO 2020);
- IX. CHE, PER ACQUISIRE EFFICACIA, I REGOLAMENTI E LE DELIBERE DEVONO SUCCESSIVAMENTE ESSERE PUBBLICATI SUL PRESENTE SITO INTERNET WWW.FINANZE.GOV.IT. IN PARTICOLARE, ESSI SONO APPLICABILI PER L'ANNO CUI SI RIFERISCONO – E DUNQUE DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO MEDESIMO – A CONDIZIONE CHE TALE PUBBLICAZIONE AVVENGA ENTRO IL 28 OTTOBRE DELLO STESSO ANNO (ART. 1, COMMI 762 E 767, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019);

#### **VISTO**

- IL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PROPOSTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 27.11.2024 (CFR. PARERE REVISORE N. 33 DEL 05.12.2024);
- IL DM 07.07.2023 PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE IN BASE ALLE QUALI I COMUNI POSSONO DIVERSIFICARE LE ALIQUOTE DELL'IMU A DECORRERE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2024 E PRECISAMENTE
  - ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9;
  - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;
  - FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D;
  - TERRENI AGRICOLI;
  - AREE FABBRICABILI;
  - ALTRI FABBRICATI (FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D);
- L' ART. 6 TER DL 132/2023 *"PROROGA DEL TERMINE DI DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI UTILIZZARE IL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE DELL'IMU E PROROGA IN MATERIA DI SPENDING REVIEW DEGLI ENTI LOCALI"* ;
- LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 27.12.2023 CON LA QUALE SONO STATE APPROVATE LE ALIQUOTE IMU 2024;

#### **CONSIDERATA**

- LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PER DETERMINARE LE ALIQUOTE D'IMPOSTA IMU 2025 E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE;
- L'ALLEGATO *"PROSPETTO ALIQUOTE IMU - COMUNE DI MONGHIDORO"*:

A. FATTISPECIE	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9	0,6%
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 741, LETT. C), N. 6), DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019	SI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1%
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, AD ECCEZIONE DELLA CATEGORIA D/10	1,14%
ALTRI FABBRICATI (FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DAI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D)	1,14%
AREE FABBRICABILI	1,14%
TERRENI AGRICOLI	ESENTI ART. 1, COMMA 758, L. N. 160/19

#### FERME/O:

- LE ESENZIONI, LE ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, LE DETRAZIONI E LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE ALLE CONDIZIONI IVI STABILITE;
- LE RIDUZIONI EX ART. 1, COMMI 747 E 760, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019, L'IMPOSTA È DETERMINATA PRECISANDO CHE LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE, IN PARTICOLARE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 741, LETT. B), DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019, DEVONO INTENDERSI "ESCLUSIVAMENTE QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE, ANCHE SE ISCRITTE IN CATASTO UNITAMENTE ALL'UNITÀ AD USO ABITATIVO";
- PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DEVONO INTENDERSI ESCLUSIVAMENTE QUELLI REGISTRATI AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

#### ESAMINATA LA PROPOSTA DELIBERAZIONE IN ESAME CHE:

- PRECISA "GARANTIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO IL COMUNE DEVE APPROVARE LE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO DI IMPOSTA 2025 RIVENIENTE ANCHE PER L'ANNO 2025 DALL'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE IN ESAME, COSTITUENDONE PRESUPPOSTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025;

#### RICHIAMATA/I:

- I CHIARIMENTI ASSUNTI DALLA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN DATA 05.12.2024;
- LA NECESSARIA PUBBLICAZIONE DEL TESTO DELLA DELIBERA COMUNALE NELL'APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE;

#### IL REVISORE

#### VISTO

- LA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AGLI ATTI;
- IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49, 1 COMMA, D.LGS. 267/2000 RILASCIATO DAL RESPONSABILE DI AREA IN 05.12.2024;

- IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE EX ART. 49, 1 COMMA, D.LGS. 267/2000 RILASCIATO DAL RESPONSABILE CONTABILITÀ E BILANCIO IN DATA 05.12.2023;
- IL D.LGS. N. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 118/2011;
- IL D.LGS. N. 118/2011;
- LO STATUTO COMUNALE;
- IL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ;

**ESTRIME PARERE FAVOREVOLE**

- SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INERENTE LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2025.

\*\*\*\*\*

MONGHIDORO, 05.12.2024 AD ORE 09,00

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

IL REVISORE DEI CONTI

DOTT. MASSIMO MOSCATELLI

